

GIORNATA DI STUDIO

*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama
e alla riservatezza*

INDICAZIONI OPERATIVE

Lunedì 3 giugno 2019 - h 10.00/16.00

Auditorium del Centro Congressi Aurelia - Via Aurelia, 796 – 00165 Roma

ATTIVITÀ DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Stante la recente normativa europea in materia di riservatezza (GDPR) [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*], rispetto ad altri ambiti, **l'attività dei tribunali ecclesiastici non contempla particolari ulteriori adempimenti rispetto a quanto già disposto dalla normativa canonica vigente.**

In via prioritaria vale il can. 220 che tutela il diritto alla buona fama.

D'altro canto, il diritto alla giustizia, tutelato in ogni ordinamento giuridico civile, non può essere conculcato da alcuna limitazione, configurandosi come un diritto proprio di ognuno (cfr. can. 221) e come un dovere obbligatorio da parte della competente autorità (cfr. can. 1457 che prescrive il dovere di giudicare e il can. 1476 che disciplina il diritto/dovere di agire/rispondere in giudizio).

Tutto ciò viene tutelato dalla citata normativa europea all'art. 9 n. 2 e 49 n. 2 (in più, esiste una specifica tutela dell'azione delle comunità religiose, così come evidenziato dall'art. 17 del *Trattato sul funzionamento dell'unione europea* e dall'art. 91 della citata normativa europea del 2016).

Lo stesso *Decreto generale* della CEI (*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*), evidenzia la peculiarità dell'azione giudiziaria sia nelle premesse sia negli artt. 4 §1(f), 7 §3(c) e 8 §8.

L'azione giudiziaria canonica, infatti, viene rigorosamente disciplinata dal *Codice di Diritto Canonico* in ordine al segreto d'ufficio (cann. 1454 e 1455, 1609 §2, 1546 §2. L'istruzione *Dignitas Connubii* conferma e rafforza detta disciplina negli artt. 232-235).

L'assoluta riservatezza dell'azione giudiziaria canonica viene, infine, tutelata anche per quanto riguarda i rapporti con i tribunali civili con i quali mentre sussiste il principio internazionale della delibazione della sentenza ecclesiastica, vige il principio dell'autonomia assoluta, nel senso che gli atti prodotti nel giudizio ecclesiastico non possono essere conferiti in un giudizio civile (cfr. lettera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 18 febbraio 1999). Tale principio trova la sua fonte nel can. 1470 §1, nel quale si definisce il *principio della pubblicità limitata*, vigente nel processo canonico.

Pertanto, mentre si evidenzia che **non è necessario acquisire alcun consenso né fornire alcuna informativa** per quanto riguarda l'ambito dell'attività giurisdizionale, vengono proposti formulari per

- l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei patroni e dei periti
- le richieste di esenzione, riduzione e rateizzazione delle spese processuali e per le richieste del gratuito patrocinio.

Per ogni altro ambito, ad esempio in materia di riservatezza dei dati dei lavoratori, si seguirà la normativa comune (cfr. *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* dlgs 81/2008; GDPR art. 32).

La **base giuridica del trattamento** è la necessità di adempiere un obbligo previsto dalle norme canoniche (art. 4§1, b del Decreto), le quali garantiscono l'assoluta riservatezza dei dati personali. Va detto, altresì, che nel rispetto del **principio di minimizzazione**, i dati da richiedere per queste attività e da pubblicare negli elenchi devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 3 §1 c del Decreto). Ciò significa che si limiterà la raccolta e la conservazione a quei dati stabiliti dalla legge canonica o comunque strettamente necessari per le finalità del caso.

Si osservi che i dati riguardanti le richieste di agevolazioni economiche potranno essere conservati negli atti giudiziari. Invece, i dati riguardanti gli elenchi di periti e patroni stabili potranno essere conservati fino a 24 mesi dopo la richiesta di cancellazione, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico o l'esistenza di un suo interesse legittimo. Ad esempio, i dati relativi a eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista potranno essere conservati anche dopo il decorso dei 24 mesi.

È utile allineare la prassi di tutti i tribunali ecclesiastici alle linee indicate.

Raccolta dati per l'iscrizione nell'elenco dei patroni
Informativa e consenso

Gentile Signore, Gentile Signora,

i Suoi dati saranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto Generale della CEI “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali*” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:

- a) il Titolare del trattamento è il Tribunale Ecclesiastico ..., con sede in ...;
- b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzato l'indirizzo email ...;
- c) i dati conferiti saranno trattati unicamente per l'iscrizione dell'interessato nell'elenco dei patroni. La base giuridica del trattamento va individuata nella necessità per il Titolare di adempiere un obbligo previsto dalle norme canoniche;
- d) il nome e cognome, l'indirizzo dello studio professionale, i recapiti telefonici e l'indirizzo email dell'Interessato saranno pubblicati nell'elenco dei patroni, che potrà essere accessibile anche via internet. I dati conferiti dall'interessato, non pubblicati, non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo altre persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento canonico;
- e) i dati conferiti saranno conservati fino a 24 mesi dalla richiesta di cancellazione dall'elenco, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico;
- f) l'Interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico e nei limiti della normativa applicabile;
- g) l'Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dalla normativa canonica;
- h) l'eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati rende impossibile l'iscrizione e la conservazione del proprio nome nell'elenco dei patroni;
- i) l'Interessato può, altresì, proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver letto la suddetta Informativa.

Luogo, data

Firma/firme

.....

Raccolta dati per l'iscrizione nell'elenco dei periti
Informativa e consenso

Gentile Signore, Gentile Signora,

i Suoi dati saranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto Generale della CEI “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali*” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:

- j) il Titolare del trattamento è il Tribunale Ecclesiastico ..., con sede in ...;
- k) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzato l'indirizzo email ...;
- l) i dati conferiti saranno trattati unicamente per l'iscrizione dell'interessato nell'elenco dei periti. La base giuridica del trattamento va individuata nella necessità per il Titolare di adempiere un obbligo previsto dalle norme canoniche;
- m) il nome e cognome, l'indirizzo dello studio professionale, i recapiti telefonici e l'indirizzo email dell'Interessato saranno pubblicati nell'elenco dei periti, che potrà essere accessibile anche via internet. I dati conferiti dall'interessato, non pubblicati, non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo altre persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento canonico;
- n) i dati conferiti saranno conservati fino a 24 mesi dalla richiesta di cancellazione dall'elenco, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico;
- o) l'Interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico e nei limiti della normativa applicabile;
- p) l'Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dalla normativa canonica;
- q) l'eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati rende impossibile l'iscrizione e la conservazione del proprio nome nell'elenco dei periti;
- r) l'Interessato può, altresì, proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver letto la suddetta Informativa.

Luogo, data

Firma/firme

.....

Raccolta dati per la procedura di richiesta dell'esenzione, riduzione o rateizzazione del contributo e per l'ottenimento del gratuito patrocinio

Informativa e consenso

Gentile Signore, Gentile Signora,

i Suoi dati saranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto Generale della CEI “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali*” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:

- s) il Titolare del trattamento è il Tribunale Ecclesiastico ..., con sede in ..., contattabile all'indirizzo email: ...;
- t) i dati conferiti saranno trattati unicamente per dar seguito alla procedura di richiesta di esenzione, riduzione o rateizzazione del contributo e per l'ottenimento del gratuito patrocinio. La base giuridica del trattamento va individuata nella necessità per il Titolare di adempiere un obbligo previsto dalle norme canoniche e anche nel consenso informato espresso liberamente dall'interessato;
- u) il mancato conferimento dei dati porterà al rifiuto della domanda di agevolazione economica;
- v) potranno essere richiesti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa;
- w) i dati conferiti dall'Interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo altre persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento canonico;
- x) i dati conferiti saranno conservati con gli atti giudiziari;
- y) l'Interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento, salvo la necessità per il Titolare di adempiere ad un obbligo giuridico dell'ordinamento canonico e nei limiti della normativa applicabile;
- z) l'Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- aa) l'Interessato può, altresì, proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Io sottoscritto,

ricevuta e letta la suddetta Informativa,

esprimo il consenso

non esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede

Luogo, data

Firma/firme

.....

Normativa di riferimento essenziale

A) TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 17

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

B) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
 - f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

Articolo 49

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
 1. d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
 2. e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Articolo 91

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

C) DECRETO GENERALE CEI

PREMESSO CHE

* nulla è innovato circa la vigente disciplina canonica, in special modo per quanto concerne

-
- lo svolgimento dei processi (5),
 - la procedura per la dispensa pontificia circa il matrimonio rato e non consumato (6),

.....

* mantengono pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:

-
- le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili (13),

Articolo 4

Liceità del trattamento

§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

.....

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

Articolo 7

Diritti dell'interessato

.....
§ 3. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:

.....
c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Se il trattamento è limitato a norma del presente paragrafo, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per gravi ragioni di interesse pubblico. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del presente paragrafo è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 8

Registri

.....
§ 8. La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario. L'interessato viene informato di tale procedura all'atto dell'acquisizione dei dati personali.

D) CODICE DIRITTO CANONICO

Can. 1454 - Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio.

Can. 1455 - §1. I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.

§2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del [can. 1609, §4](#).

§3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.

Can. 1609 - §1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisce il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale.

§2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per scritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa.

Can. 1546 - §1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del [can. 1548, §2, n. 2](#), o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.

Can. 1457 - §1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.

§2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.

E) DIGNITAS CONNUBII

La pubblicazione degli atti

Art. 229 – § 1. Dopo aver acquisito le prove il giudice, prima della discussione della causa, proceda alla pubblicazione degli atti (cf. can. 1598, § 1).

§ 2. La pubblicazione degli atti avviene con decreto del giudice, per mezzo del quale alle parti e ai loro avvocati è data la facoltà di prenderne visione.

§ 3. Pertanto con tale decreto il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati di prendere visione, presso la cancelleria del tribunale, degli atti loro non ancora noti, salvo l'art. 230 (cf. can. 1598, § 1).

Art. 230 – Per evitare pericoli gravissimi il giudice può stabilire che qualche atto non sia reso noto alle parti, garantendo comunque sempre che rimanga impregiudicato il diritto di difesa (cf. can. 1598, § 1).

Art. 232 – § 1. Il giudice, prima dell'esame degli atti, può esigere che le parti emettano il giuramento o, se del caso, la promessa di non utilizzare quanto conosciuto da tale esame se non per esercitare il loro legittimo diritto di difesa in foro canonico (cf. can. 1455, § 3).

§ 2. Se la parte si rifiuta di emettere il giuramento, o, se del caso, la promessa, a meno che una legge particolare non disponga diversamente, si presume che abbia rinunciato alla facoltà di prendere visione degli atti.

Art. 233 – § 1. L'esame degli atti deve avvenire presso la cancelleria del tribunale davanti al quale pende la causa, entro il termine stabilito nel decreto del giudice.

§ 2. Se però la parte risiede in un luogo distante dalla sede di tale tribunale, può prendere visione degli atti presso la sede del tribunale del luogo in cui risiede, o in altro luogo idoneo, così che il suo diritto di difesa resti impregiudicato.

Art. 234 – Se il giudice ritiene, per evitare gravissimi pericoli, che qualche atto non debba essere reso noto alle parti, tale atto può essere preso in visione dai loro avvocati, previo giuramento o promessa di mantenere il segreto.

Art. 235 – § 1. Agli avvocati che ne fanno richiesta il giudice può consegnare una copia degli atti (cf. can. 1598, § 1).

§ 2. Peraltro gli avvocati sono gravemente tenuti a non consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, ad altri, non eccettuate le parti.

Sulla scorta di quanto comunicato dal *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* con lettera del 18 febbraio 1999, è noto quanto segue:

“1. Il Tribunale Ecclesiastico svolge la sua attività giudiziaria in materia matrimoniale nello stretto ambito ministeriale religioso, giacché i fedeli che ad esso si rivolgono intendono risolvere un loro problema di coscienza. Ne consegue che **tutti gli atti attinenti ad una causa di nullità di matrimonio sono tutelati dal segreto** di cui all'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 26 gennaio 1989, nn. 8-9 (AAS 81 [1989] 922-927: 925-926) ed al combinato disposto degli artt. 249 cod. proc. civ. ital., 200 e 256 cod. proc. pen. ital.

2. Invero, vale in merito la normativa pattizia contenuta nell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la S. Sede e la Repubblica Italiana, che modifica il Concordato Lateranense, reso esecutivo nell'ordinamento della Chiesa (AAS 77 [1985] 521-546) e nell'ordinamento della Repubblica Italiana (legge del 25 marzo 1985, n. 121). Detta normativa concordataria, all'art. 1 riafferma che lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e all'art. 4, n. 4, stabilisce esplicitamente che **“Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”**.

3. Pertanto, questo Supremo Tribunale – mentre ricorda che gli atti del processo matrimoniale non possono mai essere considerati “*acta causae*” in procedure civili e che comunque i medesimi atti sono coperti dal segreto – ribadisce che **detti atti non devono mai essere messi a disposizione delle parti ed evidentemente dei loro patroni nel foro civile, e che il giudice ecclesiastico ha il dovere di esperire, con diligenza, una prudente ed attenta vigilanza sull'uso che viene fatto degli atti processuali canonici** da parte dei patroni e dei periti nelle cause ecclesiastiche, e di imporre quindi tutte le dovute precauzioni per evitare qualsiasi uso improprio di detti atti”.